



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

ALLEGATO A)..... ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52
DEL 28-11-2012

ALLEGATO A) alla deliberazione della G.C. n. 52/2012

PREINTESA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNI 2012-2014

A seguito della riunione della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale riunitasi in data 28 novembre 2012 si è definita la seguente proposta di preintesa.

Tra la parti si propone:

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2012

Costituzione del fondo 2012 € 27.656,60 stabili; € 6.712,32 variabili;

Art. 1 RELAZIONI SINDACALI E VALIDITA' DEL CDI

Le relazioni sindacali si esplicano nell'ambito del sistema e con le forme previste dalla vigente disciplina legislativa (Titolo III del D.lgs. n. 150/ 2009 e D.Lgs. n. 165 del 2001) e contrattuale (CCNL), attraverso gli istituti dell'informazione, dell'esame, della consultazione, della concertazione e della contrattazione, nonché delle altre forme di partecipazione *previste dalla legge, alle quali si fa riferimento in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 141/2011* (vedi circolare DFP n. 7 del 2010);

Il presente contratto ha valore giuridico triennale (2012/2014); mentre per la parte economica l'utilizzo delle risorse è determinato annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 2 INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 1.4.1999

Si confermano i criteri delle indennità della precedente contrattazione CDI del 7.12.2011, la possibilità di una rimodulazione coerente con la capienza del fondo, con le risultanze delle valutazioni conseguenti al sistema della performance (D.Lgs. n. 150/2009) e tenuto conto della necessità di mantenere alcune risorse disponibili per l'incremento della dotazione organica a partire dal 2011, anche al fine di garantire l'eventualità che i nuovi dipendenti e le eventuali successive variazioni derivanti dalle convenzioni e dalle eventuali unioni tra i Comuni la cui previsione è attualmente in corso possano trovare idonea capienza nel fondo.

In particolare per il 2012:

a) confermare, avendone effettuato la verifica di quanto precisato nel primo comma, le indennità ai sensi art. 17 del CCNL 1°4.1999 nella misura già stabilita nelle citate contrattazioni:

\\Srv2008\ragioneria\DOCS\DEPENDENTI\CCDI 1999-2012\CCNL_2010-2012\CDI 2012 PREINTESA 2012-2014.doc

via Roma, 54 cap. 35020 c.f. 80026820284 p.iva 01632630289 tel. 049/9500464-5384282 fax 049/5384958
e-mail: ragioneria@comune.terrassa.pd.it



art. 17, comma 2, lett. F) - compensi per particolari responsabilità;

cat. D) € 1.700,00 annui;

cat. C) € 1.020,00 annui;

Tali indennità dovranno essere ridotte nella misura del 10% nel caso di iniziale attribuzione della stessa e per tre anni di seguito ritenendo che debba essere considerata la differenziazione di acquisizione della necessaria professionalità ed esperienza maturata nel tempo.

Tra le parti si concorda di attribuire tale indennità ove ricorrano i suddetti criteri:

Fattispecie - Criteri :

- pluralità dei servizi assegnati (partendo dai servizi assegnati alle rispettive aree secondo la vigente dotazione organica) e conseguente attribuzione di responsabilità del procedimento anche nella fase istruttoria ai sensi della L. n. 241/1990, per le quali il dipendente dimostri una certa autonomia lavorativa;
- eventuale attribuzione di funzioni particolari nell'ambito dei servizi (art. 16, comma 3, lett. b) del Regolamento sull'Ordinamento Uffici detto Regolamento, per le quali il dipendente dimostri una certa autonomia lavorativa;
- eventuale coordinamento di personale all'interno del servizio e complessità delle funzioni svolte con eventuale riferimento anche alla pluralità (ne potrebbe derivare una differente attribuzione di valore);
- periodo di attribuzione delle funzioni suindicate;
- collegamento alla peculiare declaratoria di appartenenza in base al vigente contratto;

Tali elementi si considerano tenendo conto che si tratta di un comune appartenente alla classe III fino a 3.000 abitanti;

Valori:

- la distinzione dei valori deve tener conto dell'importo destinato dall'Amministrazione comunale ogni anno in sede di definizione del fondo incentivante e del possibile numero dei dipendenti che, anche in base alle segnalazioni dei responsabili di PO, avrebbero diritto al compenso;

Procedure:

l'indennità al dipendente, è attribuita alla valutazione e gestione del responsabile della posizione organizzativa del settore di competenza con provvedimento scritto, ai sensi dell'art 107 del Dlgs 267/2000, e trasmesso al responsabile del settore finanziario il quale, come responsabile del trattamento economico, provvederà, previa verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni contrattuali vigenti, alla emissione della successiva determina di impegno e i successivi adempimenti;

Art. 3 RISCHIO art. 17, comma 2, lett. E) del CCNL 1.4.1999 e art. 34 del CCNL 14.9.2000 e DISAGIO art. 17, comma 2, lett. D) del CCNL 1.4.1999

Le parti decidono di rimodulare, recependo i contratti vigenti, le indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. D) del CCNL 1.4.1999, in particolare l' indennità di rischio viene stabilita in € 360,00 e l'indennità di disagio viene stabilita a € 350,00;

Tra le parti si concorda di attribuire tali indennità ove ricorrano i suddetti criteri:

Criteri RISCHIO:

- esposizione a situazione di pericolosità lavorando sulla strada;
- frequente uso di mezzi comunali tecnici (taglia-erba, pala, ecc.);
- esposizione prolungata a emanazioni di gas nocivi (gas di scarico delle autovetture su

\\Srv2008\ragioneria\DOCS\IDIPENDENTI\CCDI 1999-2012\CCNL_2010-2012\CDI 2012 PREINTESA 2012-2014 .doc

2

strada);

- frequente contatto con possibili utenti in condizioni di salute disagiate;
- uso frequente di prodotti chimici per l'igiene e la pulizia di locali e persone;
- in genere in ogni caso in cui si ritiene che vi siano le condizioni di ambiente e di lavoro dalle quali far emergere l'esposizione nociva per la salute del dipendente;
- che in sede di contrattazione siano definite le condizioni di ambiente e di lavoro dalle quali far emergere l'esposizione nociva per la salute del dipendente;

Criteri **DISAGIO**:

- svolgimento di attività nell'ambito di servizi e/o settori diversi;
- svolgimento di orario di lavoro diversificato non coincidente in una turnazione;
- l'indennità di disagio deve avere un importo inferiore all'indennità di rischio perché meno rilevante (parere ARAN 900-37A9);
- l'indennità deve remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo temporali ma anche spaziali, e non generalizzate della prestazione di lavoro di alcuni lavoratori;
- sono escluse le mansioni che caratterizzano in modo tipico le prestazioni di un determinato profilo professionale che sono già valutate e remunerate con il trattamento stipendiale del suddetto profilo;
- il disagio, di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL del 1° 4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque, di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo

Per entrambi le indennità (rischio e disagio):

Procedure:

- ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il responsabile dell'Area, in base all'attribuzione degli incarichi di cui ai precedenti riferimenti (Fattispecie – Criteri – Valori) con propria determinazione assegna l'indennità e attribuisce il valore in base a quanto stabilito dalla contrattazione decentrata, successivamente dà comunicazione scritta al responsabile del settore finanziario il quale, come responsabile del trattamento economico, provvede, previa verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni contrattuali vigenti, alla emissione della successiva determina di impegno e i successivi adempimenti;

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art. 65, d.lgs n. 150/2009)

Per il sistema della performance (DGC n. 87/2010) si stabilisce di confermare i criteri già previsti con il regolamento integrato, di cui il sindacato ha ricevuto copia, fermo restando che, nel corso dell'anno 2012, in sede di valutazione si terrà conto delle modifiche che sono state introdotte al D.Lgs. n. 150/2009 come integrato dal D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011;

Si richiamano le deliberazioni :

- Giunta comunale n. 87 del 2010 avente ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi- Approvazione dell'integrazione in adeguamento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 150 del 2009", esecutiva ai sensi di legge;
- Giunta comunale n. 22 del 2.5.2011 avente ad oggetto: "Approvazione piano organizzativo di gestione (POG) – Piano dotazione capitoli e assegnazione ai responsabili di P.O – Approvazione obiettivi anno 2011", esecutiva ai sensi di legge;

\\Srv2008\ragioneria\DOCS\DIPIENDENTI\CCDI 1999-2012\CCNL_2010-2012\CDI - PREINTESA 2012 al 2014 Terrassa NO (versione 4.3.2013).doc

via Roma, 54 cap. 35020 c.f. 80026820284 p.iva 01632630289 tel. 049/9500464-5384282 fax 049/5384958
e-mail: ragioneria@comune.terrassa.pd.it



Art. 5 PROGETTI FINALIZZATI PER LEGGE (art. 17, comma 2, lett. K) CCNL 1.4.1999

Si confermano i criteri relativi ai regolamenti per l'erogazione degli incentivi relativi alla progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii e il regolamento per l'erogazione degli incentivi ICI, per le risorse stanziare a completamento degli ultimi accertamenti e fino a estinzione del pregresso (regolamenti già consegnati alle parti sindacali nel CDI del 2011).

(Si dichiara di aver ricevuto copia dei regolamenti già nella contrattazione del 2011)

Art. 6 INCENTIVAZIONE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ALLA PRODUTTIVITA' art. 17, comma 2, lett. A) del CCNL 1.4.1999 e art. 15, comma 2 del CCNL 1.4.1999

Nell'ambito delle risorse decentrate determinate annualmente e salvo diversa disposizione contrattuale e normativa, le somme che non sono destinate ad altri istituti del salario accessorio, vanno a costituire, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 1.4.1999, il fondo per l'incentivazione della produttività.

Tale fondo è finalizzato ad incentivare la produttività del personale dipendente all'interno del normale orario di lavoro.

L'erogazione delle risorse è vincolata al raggiungimento di obiettivi, organizzativi e individuali, programmati che hanno carattere annuale e devono comunque interessare la generalità dei lavoratori.

Il fondo di cui al comma 1) viene ripartito al raggiungimento degli obiettivi, e comunque nel rispetto dei criteri approvati nel vigente sistema di valutazione della performance e/o stabiliti dalla normativa (D.Lgs. n. 150/2009) e nel rispetto dell'art. 9, c. 2/bis del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

La distribuzione della quota di incentivo viene liquidata:

- tenendo conto della data di assunzione e cessazione nel corso dell'anno;
- in proporzione alla percentuale di ore settimanali lavorate rispetto al tempo pieno, nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

In particolare anche la quota del fondo di cui all'art.15, comma 2 del CCNL 1.4.1999 potrà annualmente essere stanziata ed erogata nel rispetto degli orientamenti applicativi relativi alla disposizione contrattuale medesima e dei limiti in materia di Patto di stabilità (2013) e contenimento della spesa del personale

Art. 7 PROGETTI FINANZIATI DA SPONSOR PRIVATI (art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.199 e art. 43 della legge n. 449 del 1997)

Si concorda che, avendo ottenuto anche per il 2012 le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni, saranno approvati i nuovi progetti finanziati con la sponsorizzazione del privato, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 e destinati ai dipendenti della categoria B, previo verifica della realizzazione degli stessi per l'anno 2012;

Procedure:

- in base all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 i responsabili delle Aree, redigeranno i progetti che, dopo l'approvazione da parte dell'organo esecutivo, dovranno essere realizzati nel 2012 e, con le modalità previste dal nuovo sistema di premialità, erogati previa verifica del

\\Srv2008\ragioneria\DOCS\DIPIENDENTI\CCDI 1999-2012\CCNL_2010-2012\CDI - PREINTESA 2012 al 2014 Terrassa NO (versione 4 3.2013).doc

via Roma, 54 cap. 35020 c.f. 80026820284 p. iva 01632630289 tel. 049/9500464-5384282 fax 049/5384958
e-mail: ragioneria@comune.terrassa.pd.it



risultato accertato mediante la relazione conclusiva dei responsabili.

Art. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI ISTITUTI

Gli istituti relativi all'attribuzione del trattamento economico accessorio vengono conferiti e determinati dai rispettivi responsabili dei settori, mediante apposito atto gestionale, come segue:

1. individuazione della tipologia del trattamento economico accessorio che si intende attribuire con riferimento al presente CDI e relativo riferimento normativo;
2. esplicita motivazione con riferimento alla specifica declaratoria di appartenenza del dipendente e alle attività che ne giustificano l'attribuzione in funzione dell'istituto;
3. ove previsto, in riferimento ai risultati individuali della performance del dipendente in conformità al D.lgs. n. 150/2009;
4. verifica della capienza della quota da assegnare rispetto alla effettiva disponibilità nel fondo e con riferimento allo specifico istituto;
5. verifica annuale successiva della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennità o altro trattamento economico accessorio;
6. visto di controllo della conformità da parte del responsabile del settore personale e finanziario in merito al provvedimento.

Successiva emissione di determinazione del responsabile del settore finanziario per il conseguente impegno di spesa in qualità di unico referente economico del fondo produttività.

Art. 9 Piani di razionalizzazione art.16 D.L. n. 98/2011

Le parti condividono l'opportunità di applicare la disposizione dell'art. 16 del d.l. 98/2011 che prevede che le amministrazioni possano adottare ogni anno, entro il 31 marzo, piani triennali di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa e che le eventuali economie aggiuntive accertate in conformità di legge siano utilizzate anche fino all'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa in aumento del fondo del salario accessorio ove ammissibili in base alle vigenti disposizioni di legge e nei limiti della disponibilità finanziaria.

Art. 10 Progressioni orizzontali art. 5 CCNL 31.3.1999 e art.9 CCNL 11.4.2008 e artt. 19, 20, 23, e 25 del D.Lgs. n. 150/2009 –artt. 51 e 52, comma 1/bis del D.lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 62 del D.lgs. n. 150/2009.

Le parti tenuto conto del blocco alle progressioni orizzontali in termini economici fino al 31.12.2013, di cui all'art.9, comma 21, DL. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 e delle deliberazioni Corte dei Conti, sez. riunite, n. 27/2012 e della RGS circolare n. 12/2011, stabiliscono di redigere le modalità di accesso al suddetto istituto entro il 31.12.2013 al fine di predisporre gli strumenti idonei per l'attivazione del sistema a partire dalla data di "sblocco" e tenuto conto delle recenti innovazioni normative collegate all'introduzione del sistema della performance come ivi richiamate. In ogni caso saranno applicati i criteri secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.

Art. 11 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le

\\Srv2008\\ragioneria\\DOCS\\DIPENDENTI\\CCDI_1999-2012\\CCNL_2010-2012\\CDI_2012 PREINTESA 2012-2014 doc

via Roma, 54 cap. 35020 c.f. 80026820284 p.iva 01632630289 tel. 049/9500464-5384282 fax 049/5384958
e-mail: ragioneria@comune.terrasa.pd.it



disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione purché compatibili con le vigenti disposizioni di legge.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

- 1. per effetto della circolare MEF n. 25 del 19.7.2012, qualora alcune poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa non si risolvessero in una unica sezione negoziale, eccezionalmente le parti potranno rinviare ad altra negoziazione successiva (III. 2 modulo II – 3 sezione III – (eventuali destinazioni ancora da regolare.)*
- 2. le parti concordano di provvedere alla costituzione del CUG (art. 21 legge n. 183 del 4.11.2010) entro breve tempo e comunque entro la prossima contrattazione economica del 2013.*